

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

ART. 1

1. “In attesa di una completa disciplina da parte della Regione Liguria che attui compiutamente la L. 23 agosto 1993 n.352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei”, la raccolta dei funghi spontanei ed epigei nei boschi e nei terreni coltivati esenti da divieti, nell’ambito del Comune di Maissana è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica nei boschi e nei terreni in cui il proprietario si sia riservato la raccolta con le modalità previste dagli artt.2 e 6 della L.R. 3 maggio 1985, n.30”.

ART. 2

1. “Per i residenti e per chi ha in locazione annuale o pluriennale un immobile ad uso abitativo nel territorio del Comune di Maissana la raccolta è libera in tutti i giorni della settimana.
2. Per i residenti la raccolta può essere esercitata mediante l’esibizione di un documento di identità’ .”

ART. 3

1. “Per i proprietari di edifici o di terreni situati nel Comune di Maissana, per i parenti ed affini fino al secondo grado dei residenti, la raccolta è libera in tutti i giorni della settimana.
2. Per tutti coloro di cui al comma precedente escluso i residenti, il requisito della disponibilità può essere esercitato mediante l’esibizione di idonea documentazione dalla quale risulti la titolarità di proprietà di edifici o di terreni sul territorio comunale.”

ART. 4

“Per i proprietari e per le persone aventi il godimento di un fondo ubicato nel territorio del Comune di Maissana salvo quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della l.r. n. 30/1985, la raccolta in quel fondo è libera in tutti i giorni della settimana senza limiti di quantità.”

ART. 5

“Ogni altra persona non indicata negli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento può cercare e raccogliere funghi, esclusivamente nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica munita di apposito tesserino a pagamento.”

ART. 6

1. “Il tesserino a pagamento, di cui all’art. 5, è personale e può essere giornaliero, settimanale o annuale.
2. Il relativo costo è il seguente:
- giornaliero EURO 10,00; - settimanale EURO 30,00; - annuale EURO 200,00.
3. Gli importi suddetti potranno essere successivamente aggiornati con deliberazione della Giunta municipale.
4. Le suddette tariffe si intendono ridotte del 50% per coloro che risultano proprietari di unità immobiliari adibiti a case di civile abitazione ma che non sono proprietari di terreni boscati”.

ART. 7

1. “I tesserini a pagamento sono costituiti dalla ricevuta del versamento sul c/c postale n. 12945192 intestato al Comune di Maissana e con indicata la causale:
“Tessera personale raccolta funghi del giorno” (o della settimana dal.....
al..... o dell’anno.....).
2. La ricevuta di cui al comma precedente è individuale e dovrà essere accompagnata da un idoneo documento di riconoscimento.
3. Non saranno considerate valide le ricevute non complete in tutte le parti, recanti abrasioni,

cancellature o correzioni.”

ART. 8

1. “Per la violazione del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) esercizio della raccolta senza tesserino/permesso o comunque senza idonea documentazione di cui all’art. 2 comma 2 e all’art. 3 comma 2: da 50 a 150 EURO oltre al pagamento del corrispettivo per la tariffa giornaliera;
- b) mancato porto del tesserino/permesso o di idonea documentazione di cui all’art. 2 comma 2 e all’art. 3 comma 2: da 5 a 15 EURO i ; se l’autorizzazione viene esibita entro dieci giorni dalla contestazione al Comune di Maissana non è dovuta alcuna somma;
- c) uso di tesserino/permesso altrui, di tesserino/permesso contraffatto od alterato: da 100 a 300 EURO, salve le sanzioni stabilite in materia dalla legge penale.”

ART. 9

1. “Le sanzioni sono irrogate dal Comune di Maissana applicando la L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di alienazione dei funghi al contravventore da parte dell’Agente accertatore ai prezzi correnti di mercato.”

ART. 10

1. “Le somme introitate a seguito della vendita dei tesserini a pagamento verranno utilizzate prioritariamente per le opere di riqualificazione e tutela ambientale; il miglioramento del patrimonio boschivo comunale; la manutenzione della rete sentieristica comunale e della viabilità forestale ed eventualmente per la concessione di contributi a favore dei proprietari di boschi che provvedono alla loro pulizia.

2. La destinazione dei suddetti proventi riguarda le somme al netto degli oneri generali e delle spese di gestione, di sorveglianza e di custodia.

3. Le somme introitate a seguito dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal Comune di Maissana.”

ART. 11

“La sorveglianza dell’applicazione del Regolamento è affidata alla Polizia locale, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia provinciale, ai Carabinieri, alle G. E. V., agli organi di vigilanza della caccia e della pesca e delle associazioni di volontariato ambientale, nonché agli agenti giurati indicati e ritenuti idonei dal Comune in possesso dei requisiti di cui all’art. 138 del T.U.L.P.S., che abbiano prestato giuramento ai sensi di legge”

ART. 12

“Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Lo stesso sarà pubblicato altresì integralmente sul sito internet del Comune: www.maissana.info”

ART. 13

“Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e alla legge regionale 3 maggio 1985, n. 30”

ART. 14

NORMA TRANSITORIA

“Il Presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento deliberativo”.

CON ATTO DELIBERATIVO DI C.C. N.16 DEL 28/06/2006

IL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE E' STATO INTEGRATO CON IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. 15

“La facoltà del proprietario dei fondi, di riservare per se' il diritto di raccolta dei funghi, così come previsto dall'art. 821 del Codice Civile, è estesa a tutti i cittadini dei Comuni, o ai soci dei Consorzi di beni frazionali, relativamente ai terreni di proprietà degli enti stessi.